

## Statuto LA CITTA' BAMBINA APS

### ART. 1

#### **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, seguente denominazione:

"La città bambina APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

### ART. 2

#### **(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione è apartitica, apolitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione agisce nei settori dell'istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, nonché della tutela dei diritti civili.

In particolare, l'associazione La Città Bambina APS si pone come finalità istituzionali:

- il miglioramento della qualità della vita nella città e nel territorio di gruppi di popolazione attraverso la valorizzazione dello sguardo dei bambini in quanto sguardo progettuale orientato al benessere ma libero da interessi economici, corporeo, legato alla terra, concreto, immaginoso, desiderante e aperto al futuro e alla sperimentazione;
- promuovere pratiche autorganizzative e politiche pubbliche di costruzione di una città "bambina" nel senso di pensata per i bambini ma anche curiosa, intelligente, giocosa, costruttiva, aperta, inclusiva e in evoluzione come lo sono loro.

Lo sguardo dei bambini è rappresentativo di tutti quei soggetti (anziani, diversamente abili, stranieri, persone con difficoltà di inserimento etc.) la cui presenza e autonomia nello spazio pubblico risultano sempre più minacciate, dei quali l'associazione si propone di tenere conto e con i quali intende portare avanti i suoi scopi.

Le modalità attraverso le quali si intende perseguire questa finalità sono i metodi della progettazione partecipata con il coinvolgimento di differenti attori che costituiscono la comunità di riferimento dei bambini/abitanti in un dato territorio (familiari, insegnanti, istituzioni, associazioni di base, abitanti etc.) al fine di promuovere una cultura e una pratica della sostenibilità che non disgiunga i mezzi dai fini.

Particolare importanza viene data ai metodi dell'educazione ambientale attiva intesa come la produzione di azioni trasformative del contesto, l'apprendimento attraverso il corpo, l'ibridazione dei linguaggi (artistici, scientifici, tecnici etc.), la valorizzazione delle sapienze ambientali locali e dei nuovi saperi ecologici e la loro trasmissione intergenerazionale.

L'associazione si propone di perseguire alcuni dei bisogni emersi nel corso del progetto "Le bambine e i bambini cambiano la città" promosso dall'Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Firenze, in collaborazione con il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli insediamenti del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell'Università di Firenze e riassunti in forma poetica nel Manifesto della città bambina:

"La città bambina è sensibile ai mille corpi differenti degli abitanti, una città da assaggiare e da toccare con strade amiche e "democratiche" e uno spazio molto pubblico, la città bambina è una città acquosa. La scuola è aperta. La città è un'aula, è una macchina per giocare, dove cittadini attivi costruiscono mondi sostenibili.

Avventurosi esploratori scoprono mondi nascosti, il mondo progettato dai ragazzini recupera ricicla e costruisce in armonia con la natura”.

L'associazione La Città Bambina APS, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (come da lettera d) dell'art. 5 comma 1 della Circolare del Ministero del Lavoro, n.20 del 27/12/2018);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (come da lettera e) dell'art. 5 comma 1 della Circolare del Ministero del Lavoro, n.20 del 27/12/2018);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (come da lettera f) dell'art. 5 comma 1 della Circolare del Ministero del Lavoro, n.20 del 27/12/2018);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dell'arte, dell'architettura e della cultura contemporanea presso i nuovi pubblici e nei contesti di marginalità, attraverso gli strumenti della partecipazione e del codesign, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (come da lettera i) dell'art. 5 comma 1 della Circolare del Ministero del Lavoro, n.20 del 27/12/2018);
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (come da lettera l) dell'art. 5 comma 1 della Circolare del Ministero del Lavoro, n.20 del 27/12/2018);
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (come da lettera v) dell'art. 5 comma 1 della Circolare del Ministero del Lavoro, n.20 del 27/12/2018);
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come da lettera w) dell'art. 5 comma 1 della Circolare del Ministero del Lavoro, n.20 del 27/12/2018);
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata” (come da lettera z) dell'art. 5 comma 1 della Circolare del Ministero del Lavoro, n.20 del 27/12/2018).

L'Associazione, se del caso anche insieme a enti di natura pubblica, potrà aderire ad altre associazioni, strutture, individui o gruppi che abbiano finalità analoghe alle proprie e collaborare con i detti soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

L'Associazione potrà in ogni modo, per i fini di cui sopra, ottenere sconti, facilitazioni, contributi da enti pubblici e privati, operare in collaborazione con istituzioni di vario genere, associazioni professionisti ed esperti.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3** **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda, in regola con il contributo associativo annuo.

La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare alle attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri soci le prerogative attribuite ai soci Fondatori e Sostenitori.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, presentata al Presidente dell'Associazione che la sottopone al Consiglio Direttivo al quale compete di deliberare sull'Ammissione. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo ne illustra con risposta scritta le motivazioni. L'aspirante associato può fare appello all'assemblea in seconda istanza.

L'associazione rilascerà la tessera di socio dopo la ratifica dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni.

### **ART. 4** **(Diritti e obblighi degli associati)**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi amministrativi secondo le competenze statutarie.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

### **ART. 5** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;
- b) quando non siano rispettate da parte del socio le disposizioni del presente statuto, i regolamenti interni e le delibere prese dagli organi sociali;
- c) quando vengono arrecati in qualunque modo danni morali e materiali all'associazione e siano fomentati dissidi tra gli associati;
- d) quando il socio svolga attività od abbia comportamenti contrastanti con gli interessi e le finalità spirituali e culturali dell'associazione;
- e) quando non viene corrisposto il pagamento delle quote associative annuali stabilite.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente

## **ART. 7 (Assemblea)**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci.

Si statuisce quanto segue:

- a) si garantisce l'effettività del rapporto medesimo;
- b) viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- e) è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; in caso di associati minori, il diritto di voto è esercitato da chi riveste la responsabilità genitoriale.
- d) la quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Inoltre l'assemblea viene convocata in via ordinaria ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali entro il primo mese dell'anno solare.

L'assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci Fondatori.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, da aver luogo a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei voti dei soci presenti, salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci.

Non è ammessa delega o rappresentanza ai fini della partecipazione all'Assemblea e del voto. La votazione avverrà a voto palese, salvo diverse decisioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

E' prevista la possibilità di effettuare l'assemblea in modalità online. Il presidente garantisce il riconoscimento dell'identità di chi partecipa e vota.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- discute e delibera sui bilanci e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui programmi generali e sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto e deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea viene redatto un verbale in apposito libro.

## **ART. 8**

### **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- determinare i contributi economici dei Soci dell'Associazione;
- provvedere pure all'eventuale nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, e sono rieleggibili.

L'incarico è rinnovabile e si considera prorogato dopo la scadenza dei tre anni fino a che sia stato nominato il nuovo organo di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, l'Organo di amministrazione ha facoltà di procedere - per cooptazione — all'integrazione dell'Organo stesso fino al limite statutario.

Viene espressamente statuito:

- 1) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- 2) il principio del voto singolo;
- 3) la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libere e gratuite dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

L'Organo di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

L'Organo di amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti, ai quali può essere delegato il compimento dei singoli atti o attività o categorie di atti e attività.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età. Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario; il Presidente è comunque tenuto a convocarlo ove ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

L'Organo di amministrazione è convocato mediante comunicazione individuale anche a mezzo email di ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nel caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione individuale a ciascun membro con preavviso di ventiquattro ore, anche a mezzo email.

Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione viene redatto verbale in apposito libro. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e da tutti i Consiglieri presenti, nonché da un segretario, designato di volta in volta dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi membri.

## **ART. 9** **(Presidente)**

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei confronti dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sia per il compimento di singoli atti, sia per quanto concerne l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica fino a che viene sostituito, ovvero fino a che cessa la sua qualità di membro del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento nell'esercizio delle sue funzioni. L'indicazione del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti e di ogni persona cui sono conferiti poteri di rappresentanza dell'Associazione, deve risultare, con la descrizione dei relativi poteri, dal libro dei verbali dell'Organo di amministrazione, che può essere preventivamente vidimato da un Notaio e che deve essere regolarmente tenuto, in unico esemplare. Esso fa fede ai fini della rappresentanza dell'associazione, anche nei rapporti coi terzi.

## **ART. 10** **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di socio \_come pure in ogni caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione\_ il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'associazione.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 11** **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 12** **(Risorse economiche)**

Alle spese per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle sue attività si provvede utilizzando le entrate costituite:

- a) dalle quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi di Enti Pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

### **ART. 13** **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

### **ART. 14** **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi motivo dell'Associazione, l'Organo di amministrazione assume le funzioni di organo di liquidazione e provvede, quindi, alle operazioni di liquidazione. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

### **ART. 15** **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

### **ART. 16** **(Clausola transitoria)**

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 08 - TUTELA NATURA E AMBIENTE, del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione La città bambina APS Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (*se prevista retribuzione*);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.